

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4087

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLLESELLI, DE MARIA, BERRY, PICCOLI, FUSARO, LIMONI, PERDONÀ,
CANESTRARI, MARTINA MICHELE, COSSIGA, BIANCHI FORTUNATO, SORGI,
NUCCI, FERRARI GIOVANNI**

Presentata il 7 agosto 1962

Norme integrative dell'ordinamento degli Uffici contrali e periferici del Ministero della sanità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge vengono dettate alcune norme integrative dell'ordinamento degli uffici periferici provinciali e speciali del Ministero della sanità.

Occorre premettere che gli uffici di che trattasi attraversano un momento particolarmente delicato. Ad essi, infatti, oltre i compiti in materia sanitaria già spettanti alle Prefetture, sono state attribuite, da recenti leggi, nuove importanti attribuzioni. A questa mole di lavoro non hanno potuto, nella maggior parte dei casi far fronte con personale adeguato per numero e per esperienza tecnica ed amministrativa, essendo ancora in corso di attuazione la copertura dei ruoli organici istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Particolare cura deve essere, quindi, rivolta alla loro organizzazione.

A completare le norme attualmente in vigore, si ritiene opportuno, anzitutto, distinguere gli uffici stessi in tre classi, a seconda della loro importanza, stabilendo, nel medesimo tempo, la qualifica minima che debbono rivestire i medici e veterinari ad essi preposti. L'attribuzione, peraltro, dei singoli uffici a ciascuna classe è lasciata al potere discrezionale del Ministro della sanità.

Inoltre, sempre a proposito degli Uffici periferici suindicati, si ravvisa la necessità — e ciò al fine di assicurare il buon funzionamento degli Uffici stessi ed eliminare, così, ogni incertezza nell'espletamento dell'attività amministrativa — di disciplinare, in maniera chiara l'istituto della « supplenza », indicando coloro che dovranno esercitare le funzioni vicarie nei casi di temporanea assenza od impedimento dei « titolari » o nei casi di vacanza degli Uffici anzidetti.

Per quanto riguarda il personale amministrativo che, man mano che vengono definiti i relativi concorsi, entra a far parte dei ruoli del Ministero, si rileva che esso viene assegnato, nella maggior parte dei casi, non ai singoli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale, ma contemporaneamente ad ambedue. La consistenza dei ruoli organici non è tale, infatti, da permettere l'assegnazione separata di detto personale tanto all'ufficio del medico provinciale che a quello del veterinario provinciale. E così i servizi amministrativi e di ragioneria di ambedue gli uffici provinciali sono, di fatto, affidati ad un funzionario direttivo amministrativo, cui fanno capo gli impiegati delle altre carriere (ragionieri, archivisti dattilografi, ecc.). Non si potrebbe, del resto, disporre altrimenti, a

meno che non si vogliano raddoppiare i relativi organici, con le inevitabili ripercussioni a carico dell'Erario. Appare, quindi, necessario non tardare oltre a sanzionare formalmente, con apposita norma, tale stato di fatto, stabilendo la qualifica massima che l'impiegato amministrativo deve rivestire, in relazione alla classe degli uffici cui è addetto; ciò per evitare che esso sia di qualifica pari o addirittura superiore a quella del titolare tecnico alle cui dipendenze gerarchiche è posto.

Con altre norme vengono stabilite le attribuzioni del personale delle varie carriere di concetto, esecutive ed ausiliaria, destinato a prestare la sua collaborazione tecnica ed amministrativa negli uffici periferici.

Particolare menzione merita la carriera delle guardie di sanità, le cui attribuzioni vengono precisate in modo dettagliato ed il cui ruolo viene adeguatamente aumentato. I compiti di carattere più elevato, attualmente disimpegnati dalle guardie di sanità, tra cui alcuni di particolare rilievo nell'attuale momento (vigilanza igienico sanitaria nel settore dell'alimentazione) vengono affidati al personale di un ruolo esecutivo di nuova istituzione, gli ufficiali tecnici di sanità.

Anche gli organici di tutte le altre carriere sono, nell'occasione, aggiornati, allo scopo di renderli, alla luce dell'esperienza acquisita nei primi anni di funzionamento del nuovo Ministero, più aderenti alle esigenze dei servizi degli uffici periferici. La consistenza complessiva dei posti è, tuttavia, contenuta per evitare un onere eccessivo.

Con varie disposizioni, di carattere transitorio, si dà, inoltre, soprattutto nell'interesse dei servizi, una sistemazione ad alcune categorie di dipendenti (medici e veterinari non di ruolo, impiegati di enti locali comandati presso l'Amministrazione sanitaria, impiegati di ruolo adibiti a mansioni di carriera superiore, ecc.); ovvero sono estesi, per ovvi motivi di equità, benefici già concessi ad altre categorie di personale, della stessa o di altra Amministrazione statale.

Le norme che prevedono l'accesso degli assistenti universitari di ruolo nelle carriere dei medici e dei veterinari provinciali vengono abrogate; esse, da oltre ventitre anni, sono rimaste assolutamente inoperanti; mai alcun assistente ha ritenuto conveniente presentarsi ai posti od ai concorsi che ogni anno, dal 1939, l'Amministrazione ha dovuto loro riservare, con il solo risultato di un notevole intralcio e ritardo nel normale svolgimento dei concorsi di ammissione nei predetti ruoli.

Per sopperire, in ultimo, alle più urgenti necessità di personale degli uffici periferici viene concessa la possibilità ad una aliquota degli idonei degli ultimi concorsi per le carriere esecutive e di concetto di ottenere la nomina in ruolo; non è stata prevista analoga disposizione per le carriere direttive, in quanto, nei relativi concorsi, da vari anni, per le ben note ragioni, valide per tutte le Amministrazioni statali, i posti non vengono quasi mai del tutto coperti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e gli uffici sanitari speciali, di cui all'articolo 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sono ripartiti in tre classi, in relazione alla loro importanza.

Alla direzione degli uffici della 1^a classe sono preposti impiegati con qualifica di ispettore generale medico e di ispettore generale veterinario.

Alla direzione degli uffici della 2^a classe sono preposti impiegati con qualifica non inferiore a medico provinciale capo ed a veterinario provinciale capo.

Alla direzione degli uffici della 3^a classe sono preposti impiegati con qualifica non inferiore a medico provinciale superiore ed a veterinario provinciale superiore.

L'attribuzione degli uffici a ciascuna classe è stabilita con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

ART. 2.

Nei casi di temporanea assenza od impedimento dei titolari degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dei titolari degli uffici sanitari speciali di cui all'articolo 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296, nonché nei casi di vacanza, le funzioni vicarie saranno esercitate dal medico e dal veterinario che, in ordine di gerarchia, viene subito dopo il rispettivo titolare. In mancanza, il Ministero della sanità provvederà ad affidare la reggenza dell'ufficio stesso ad altro medico o veterinario.

ART. 3.

Ai servizi amministrativi degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale è preposto un impiegato della carriera direttiva amministrativa.

Detto impiegato dipende, ai fini gerarchici, dal medico provinciale; esso deve rivestire qualifica non superiore a direttore amministrativo di 1^a classe o direttore amministrativo di 2^a classe o di consigliere, a seconda che trattisi di uffici del medico provinciale di 1^a, di 2^a o di 3^a classe.

Ai servizi di cui al primo comma sono assegnati gli impiegati dei ruoli amministrativi di carriera direttiva, di concetto ed esecutiva.

ART. 4.

Il personale della carriera di concetto delle assistenti sanitarie svolge esclusivamente i compiti di istituto, alle dirette dipendenze del medico provinciale.

Il personale delle carriere di concetto dei segretari tecnici, dei coadiutori e dei ragionieri svolge rispettivamente compiti di carattere tecnico, amministrativo, contabile e di ragioneria negli uffici centrali e periferici.

ART. 5.

Il personale della carriera esecutiva dei dattilografi disimpegna mansioni di dattilografia e di stenografia.

La nomina a dattilografo di 3° classe si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, che comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, due prove pratiche obbligatorie, una di dattilografia ed una di stenografia.

I dattilografi di 1° e di 2° classe partecipano, insieme con gli archivisti e gli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

ART. 6.

Il personale della carriera esecutiva degli ufficiali tecnici di sanità provvede:

a) alla vigilanza igienico-sanitaria nell'ambito dei porti, degli aeroporti e dei valichi di frontiera, sulle navi, sugli aerei e sugli altri mezzi di trasporto;

b) alla vigilanza sulla esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive dell'uomo e degli animali;

c) alla vigilanza nel settore della produzione e del commercio dei medicinali;

d) alla vigilanza igienico-sanitaria nel settore dell'alimentazione.

Disimpegna, inoltre, tutte le mansioni di collaborazione esecutiva tecnica presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità.

Nell'adempimento dei compiti suddetti gli ufficiali tecnici di sanità sono tenuti, ove occorra, a condurre le caldaie a vapore, (autoclavi) gli automezzi ed i natanti dell'Amministrazione sanitaria, in relazione alle patenti di cui sono in possesso.

La nomina ad ufficiale tecnico si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso per esami, che comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, una prova pratica obbligatoria di carattere tecnico.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di uno dei titoli tecnici indicati nell'articolo 2 lettera *D*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

ART. 7.

Il personale della carriera ausiliaria delle guardie di sanità provvede:

a) alla esecuzione delle operazioni di polizia sanitaria e veterinaria previste dalle disposizioni legislative e regolamentari;

b) alla esecuzione delle operazioni di disinfezione e disinfestazione;

c) all'impiego, manutenzione e custodia del materiale profilattico, degli impianti e degli apparecchi sanitari;

d) alla conduzione, manutenzione e pulizia delle caldaie a vapore (autoclavi), degli automezzi e dei natanti dell'Amministrazione sanitaria.

Disimpegna, inoltre, le altre mansioni di carattere ausiliario indicate nel regolamento.

ART. 8.

Nei ruoli delle carriere degli ufficiali tecnici e delle guardie di sanità non sono ammesse le donne.

Gli ufficiali tecnici e le guardie di sanità, quando sono in servizio, debbono vestire la divisa stabilita dal Ministero della sanità; nell'espletamento delle mansioni indicate nell'articolo 6, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e nell'articolo 7 lettera *a*) sono agenti di polizia giudiziaria.

ART. 9.

I ruoli organici del personale del Ministero della sanità sono stabiliti nelle tabelle annesse alla presente legge.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 10.

La disposizione di cui all'articolo 23 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, è applicabile anche ai medici ed ai veterinari av-

ventizi del Ministero della sanità in servizio almeno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il collocamento nei ruoli aggiunti decorre dal compimento del periodo di servizio previsto nell'articolo 1 del decreto legislativo medesimo.

La domanda per il collocamento nel ruolo aggiunto deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento nel corrispondente ruolo organico non può avere decorrenza anteriore alla data predetta.

I medici ed i veterinari avventizi che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto la nomina in ruolo organico in seguito a concorso, possono chiedere, entro il termine di cui al precedente comma, il collocamento nel ruolo aggiunto; qualora l'interessato dichiari, nella domanda, di voler conservare l'impiego nel ruolo organico e di volere il predetto collocamento ai soli fini del computo dell'anzianità che avrebbe conseguito nel ruolo aggiunto, il collocamento è disposto con la decorrenza prevista nel primo comma del presente articolo e fino alla data di nomina ruolo organico. I predetti possono, altresì, conseguire la promozione alla qualifica superiore, in soprannumero e per merito comparativo, anche in sostituzione dell'esame di idoneità, al compimento della prescritta anzianità di qualifica o di servizio.

ART. 11.

Sono abrogate le disposizioni concernenti l'accesso degli assistenti universitari alle carriere dei medici provinciali e dei veterinari provinciali di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

ART. 12.

Nella prima attuazione della presente legge, tutti i posti previsti per il ruolo della carriera di concetto dei coadiutori, sono conferiti, su designazione del Consiglio di Amministrazione, agli impiegati delle carriere esecutive, anche ad esaurimento, del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore ad archivista, o corrispondente, che siano provvisti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero che svolgano, da almeno cinque anni, mansioni di concetto presso il Ministero medesimo.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per ottenere l'inquadramento gli interessati debbono produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica posseduta nella carriera di provenienza.

Il personale inquadrato nel ruolo dei coadiutori ai sensi del presente articolo conserva per intero a tutti gli effetti, la anzianità di qualifica e di servizio acquisite.

ART. 13.

Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni alle qualifiche corrispondenti a primo segretario nelle carriere di concetto del Ministero della sanità sono conferiti per merito comparativo agli impiegati delle qualifiche inferiori che abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.

La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, è applicabile a tutto il personale già appartenente ai ruoli organici od aggiunti, di carriere di concetto od esecutive, che sia transitato, in seguito a concorso, in uno dei ruoli delle carriere di concetto del Ministero della sanità anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se proveniente da altre amministrazioni statali.

La disposizione di cui al 1° comma dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, è applicabile fino al 31 dicembre 1965.

Tale disposizione è operante anche a favore dei consiglieri di 1^a classe assunti in servizio a seguito del concorso previsto dal 2° comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Al personale di ruolo è riconosciuto valido ai soli effetti giuridici, per la metà e per non più di quattro anni complessivi, il servizio comunque prestato presso le amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina in ruolo presso il Ministero della sanità.

Al personale non di ruolo è riconosciuto valido, ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti per la metà e per non più di cinque anni complessivi, il servizio comunque prestato, purché lodevolmente, presso le Amministrazioni dello Stato.

ART. 14.

Nella prima attuazione della presente legge, dopo l'applicazione del precedente

articolo 12, i posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli archivisti e dei dattilografi sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati delle carriere ausiliarie del Ministero della sanità che siano provvisti dei prescritti titoli di studio, ovvero abbiano svolto presso il Ministero medesimo, da almeno cinque anni, le mansioni proprie della carriera cui intendono accedere.

Per ottenere l'inquadramento gli interessati debbono produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti della progressione in carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

ART. 15.

La copertura dei posti del ruolo della carriera esecutiva degli ufficiali tecnici di sanità è effettuata in due esercizi finanziari nella misura, rispettivamente, di due terzi dei posti nel primo e di un terzo dei posti nel secondo. I posti da coprirsi nel primo esercizio finanziario saranno conferiti, nella qualifica di ufficiale tecnico, mediante concorso per titoli, cui sono ammessi a partecipare:

- a) nei limiti di quattro quinti, i primi capi guardia ed i capi guardia di sanità;
- b) nei limiti di un quinto gli impiegati delle carriere esecutive del Ministero della sanità che rivestano qualifica non inferiore ad applicato, o corrispondente, e che siano in possesso di uno dei titoli tecnici indicati nell'articolo 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Ai fini della partecipazione agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo ufficiale tecnico il servizio prestato in carriera esecutiva è valutato per intero e quello prestato in carriera ausiliaria per metà.

ART. 16.

La pianta organica degli operai permanenti è soppressa.

Nella prima attuazione della presente legge, gli operai permanenti sono inquadrati, ove occorra anche in soprannumero, nella carriera ausiliaria delle guardie di sanità ovvero in quella del personale di anticamera con decreto del Ministro della sanità, su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

L'inquadramento è effettuato come segue:

- 1°) nella qualifica di capo guardia o di commesso, gli operai di 1^a categoria;
- 2°) nella qualifica di guardia o di usciere capo, gli operai di 2^a categoria;
- 3°) nella qualifica di usciere, gli operai di 3^a categoria.

Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva per intero, a tutti gli effetti, l'anzianità di categoria e di servizio acquisite.

ART. 17.

Il personale dipendente di enti locali, comandato presso il Ministero della sanità per l'esercizio 1962-63, ed in servizio presso il Ministero stesso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, può essere inquadrato, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle.

Per ottenere l'inquadramento gli interessati debbono produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento del personale di cui ai precedenti commi è effettuato, ove occorra, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, nella carriera e nella qualifica equiparata a quella di provenienza, quale risulta dal provvedimento di comando; detto personale conserva per intero, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera acquisite. Tale beneficio è applicabile, altresì a domanda, al personale già dipendente di ruolo di Enti locali, transitato nei ruoli del Ministero della sanità anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

Coloro che, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità prestino servizio da almeno un anno presso il Ministero stesso, sono collocati, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ove occorra anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale di anticamera.

Per ottenere il collocamento, di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

I candidati risultati idonei nei concorsi ad 80 posti di vice ragioniere, ad 80 posti di dattilografo aggiunto ed a 60 posti di segretario tecnico di 3^a classe, indetti rispettivamente con decreti ministeriali 8 febbraio 1960, 29 febbraio 1960 e 4 luglio 1960, potranno conseguire la nomina nei posti vacanti nel limite massimo di venticinque unità per ciascun ruolo.

A tal fine dovranno presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi dovranno essere in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione di quello dell'età. I medesimi saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici periferici — esclusi quelli del Lazio — e non potranno essere trasferiti presso gli Uffici centrali se non dopo avervi prestato servizio per almeno cinque anni.

ART. 20.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1962-63, previsto in lire 200 milioni sarà fatto fronte, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CARRIERE DIRETTIVE

TABELLA N. 1. — DIRETTORI GENERALI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore generale	5

TABELLA N. 2. — MEDICI PROVINCIALI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Ispettore generale medico capo	3
670	Ispettore generale medico (a)	32
500	Medico provinciale capo	120
402	Medico provinciale superiore	140
325	Medico provinciale di 1° classe	155
271	Medico provinciale di 2° classe	
Totale . . .		450

Note. — In ciascuna qualifica sono lasciati vacanti tanti posti, quanti sono quelli coperti (esclusi i soprannumero) nel ruolo ad esaurimento dei medici, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, di cui alla successiva tabella 17.

(a) Oltre a dieci posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione sanitaria, da riassorbire, con le normali vacanze, a partire dal 1° gennaio 1965.

TABELLA N. 3. — VETERINARI PROVINCIALI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Ispettore generale veterinario capo	1
670	Ispettore generale veterinario (a)	16
500	Veterinario provinciale capo	60
402	Veterinario provinciale superiore	70
325	Veterinario provinciale di 1° classe	78
271	Veterinario provinciale di 2° classe	
229	Veterinario provinciale di 3° classe	
Totale . . .		225

Note. — In ciascuna qualifica sono lasciati vacanti tanti posti, quanti sono quelli coperti (esclusi i soprannumero) nel ruolo ad esaurimento dei veterinari, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, di cui alla successiva tabella 18.

(a) Oltre a cinque posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione sanitaria, da riassorbire, con le normali vacanze, a partire dal 1° gennaio 1965.

TABELLA N. 4. — CHIMICI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale chimico	3
500	Chimico capo	6
402	Chimico superiore	6
325	Chimico di 1° classe	6
271	Chimico di 2° classe	
Totale . . .		21

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 5. — FARMACISTI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale farmacista	1
500	Farmacista capo	2
402	Farmacista superiore	2
325	Farmacista di 1° classe	3
271	Farmacista di 2° classe	
229	Farmacista di 3° classe	
Totale . . .		8

TABELLA N. 6. — INGEGNERI DI SANITÀ.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale ingegnere	1
500	Ingegnere capo	2
402	Ingegnere superiore	3
325	Ingegnere di 1° classe	6
271	Ingegnere di 2° classe	
Totale . . .		12

TABELLA N. 7. — AMMINISTRATIVI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Ispettore generale capo	2
670	Ispettore generale (a)	20
500	Direttore amministrativo di 1° classe	30
402	Direttore amministrativo di 2° classe	60
325	Consigliere di 1° classe	138
271	Consigliere di 2° classe	
229	Consigliere di 3° classe	
Totale . . .		250

(a) Oltre a cinque posti di ruolo con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione sanitaria, da riassorbire con le normali vacanze, a partire dal 1° gennaio 1965.

CARRIERE DI CONCETTO

TABELLA N. 8. — RAGIONIERI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Ragioniere capo	5
402	Ragioniere superiore	45
325	Primo ragioniere	60
271	Ragioniere di 1° classe	140
229	Ragioniere di 2° classe	
202	Ragioniere di 3° classe	
Totale . . .		250

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 9. — ASSISTENTI SANITARIE.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Assistente sanitaria capo	5
402	Assistente sanitaria superiore	45
325	Prima assistente sanitaria	60
271	Assistente sanitaria di 1° classe	140
229	Assistente sanitaria di 2° classe	
202	Assistente sanitaria di 3° classe	
Totale . . .		250

TABELLA N. 10. — SEGRETARI TECNICI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario tecnico capo	6
402	Segretario tecnico superiore.	54
325	Primo segretario tecnico	75
271	Segretario tecnico di 1° classe	165
229	Segretario tecnico di 2° classe	
202	Segretario tecnico di 3° classe	
Totale . . .		300

Nota. — Nella qualifica iniziale sono lasciati vacanti tanti posti, quanti sono quelli coperti nel ruolo ad esaurimento degli aiutanti tecnici, di cui alla successiva tabella 19.

TABELLA N. 11. — COADIUTORI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Coadiutore capo	1
402	Coadiutore superiore.	7
325	Primo coadiutore	10
271	Coadiutore di 1° classe	22
229	Coadiutore di 2° classe	
202	Coadiutore di 3° classe	
Totale . . .		40

CARRIERE ESECUTIVE

TABELLA N. 12. — ARCHIVISTI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Archivista superiore	20
271	Archivista capo	40
229	Primo archivista	80
202	Archivista	110
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
Totale . . .		250

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 13. — DATTILOGRAFI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
202	Dattilografo di 1 ^o classe	250
180	Dattilografo di 2 ^o classe	
157	Dattilografo di 3 ^o classe	
Totale . . .		250

TABELLA N. 14. — UFFICIALI TECNICI DI SANITÀ.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Ufficiale tecnico superiore	20
271	Ufficiale tecnico capo	40
229	Primo ufficiale tecnico	80
202	Ufficiale tecnico	110
Totale . . .		250

CARRIERE AUSILIARIE

TABELLA N. 15. — GUARDIE DI SANITÀ.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Primo capo guardia	50
173	Capo guardia	100
159	Guardia	250
Totale . . .		350

TABELLA N. 16. — PERSONALE DI ANTICAMERA.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	29
159	Usciere capo	170
151	Usciere	
142	Inserviente	
Totale . . .		200

RUOLI AD ESAURIMENTO

TABELLA N. 17. — MEDICI PROVINCIALI.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale medico	4
500	Medico provinciale capo	14
402	Medico provinciale superiore	19
325	Medico provinciale di 1 ^o classe	1
Totale . . .		38

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 18. — VETERINARI PROVINCIALI.

Coefficiente —	Qualifica —	Numero dei posti —
670	Ispettore generale veterinario	1
500	Veterinario provinciale capo	2
402	Veterinario provinciale superiore	1
Totale . . .		4

TABELLA N. 19. — AIUTANTI TECNICI.

Coefficiente —	Qualifica —	Numero dei posti —
325	Aiutante tecnico superiore	1
271	Aiutante tecnico capo :	12
229	Primo aiutante tecnico	35
202	Aiutante tecnico di 1 ^o classe	} 3
180	Aiutante tecnico di 2 ^o classe	
Totale . . .		51